

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 41/42 del 2024

Speciale – Manovra 2025:

La Legge di Bilancio 2025

- La mappa delle più rilevanti misure per imprese, professionisti e contribuenti
 - Il testo della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»
-

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 37 del 2024

In questo numero:

- Speciale – “D.Lgs. Redditi”:

Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

Reddito d'impresa: dalle modifiche alla disciplina delle operazioni straordinarie alla riduzione dei coefficienti delle società di comodo

Articolo per articolo, l'analisi normativa degli articoli da 15 a 20 del D.Lgs. n. 192/2024

- Con questo numero, si conclude l'analisi, articolo per articolo, del decreto legislativo “Redditi” n. 192/2024, che ha apportato una significativa revisione del regime fiscale relativo ai redditi delle persone fisiche (IRPEF) e delle

società e degli enti (IRES), nell'ambito della Riforma Fiscale. In questo ultimo numero di approfondimento, vengono trattati i seguenti temi:

- regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie;
- nuovo istituto della scissione mediante scorporo;
- conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding;
- tassazione delle liquidazioni;
- disciplina della Tonnage tax;
- disciplina delle società di comodo.

– Prassi – Agenzia delle entrate:

Incentivi all'occupazione – Maggiorazione deduzione costi

Maxi deduzione per le nuove assunzioni (prorogata per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027). I chiarimenti dell'Agenzia delle entrate

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 E del 20 gennaio 2025: «INCENTIVI FISCALI ALLE NUOVE ASSUNZIONI -Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni nei casi in cui si realizzi effettivamente un incremento occupazionale – Art. 4, del D.Lgs. 30/12/2023, n. 216 – D.M. Mef 25/06/2024 – Art. 1, commi 399 e 400, della L. 30/12/2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025)»

– Legislazione –

Nuova rateizzazione delle cartelle di pagamento –

Il Decreto che disciplina le modalità per richiedere la dilazione dei pagamenti in caso di temporanea difficoltà economica

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27

dicembre 2024: «Disciplina delle modalità di applicazione e documentazione dei parametri per la richiesta di dilazione dei pagamenti»

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 35/36 del 2024

In questo numero:

Speciale – “D.Lgs. Redditi” – Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

– La “mappa” di tutti gli articoli del D.P.R. n. 917/86, aggiornati con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024

– Tutte le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192/2024 nel regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)

– L’analisi normativa

Articolo per articolo, tutte le modifiche

– Il testo del Decreto Legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»

Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

Legge di Bilancio 2025:

conferma strutturale dei tre scaglioni dell'IRPEF, revisione del cuneo fiscale, decontribuzione Sud, ADI, SFL e altre le misure per lavoratori e imprese

La legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», contiene una serie di misure che vanno ad interessare lavoratori, imprese e famiglie.

Di seguito alcune delle disposizioni di interesse.

Ateco 2025. La nuova classificazione che dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica ma anche di natura amministrativa di

imprese e liberi professionisti

L'Istat ha sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025 che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025 e sostituirà l'attuale versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022. La realizzazione dell'ATECO 2025 è il risultato di un'articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell'Istat in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.

La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025. Pertanto, a imprese e liberi professionisti non è richiesta alcuna azione prima del 1° aprile 2025.

**Nuove ipotesi di rateazione
su richiesta del contribuente
che si trovi in una
situazione di difficoltà:
cosa cambia dal 1° gennaio
2025 | In Gazzetta il DM Mef
per la nuova dilazione delle**

somme iscritte a ruolo

Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, ha previsto sostanziali cambiamenti in materia di rateizzazione, tra cui la modifica delle condizioni di accesso ai piani di rateizzazione e la progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili da Agenzia delle entrate-Riscossione.

Le modifiche apportate dal provvedimento normativo si applicano alle richieste di rateizzazione presentate a partire dal 1° gennaio 2025.

Pertanto, a partire dal nuovo anno e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, la rateizzazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, di importo inferiore o pari a 120.000 euro, comprese in ciascuna richiesta di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili.

La progressiva estensione del numero massimo di rate concedibili, prevista dal Decreto legislativo, stabilisce poi che le rate concedibili siano fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

“Collegato” lavoro. Pubblicato in Gazzetta

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 303 del 28 dicembre 2024, la Legge 13 dicembre 2024, n. 203,

recante: «Disposizioni in materia di lavoro».

La legge composta da 34 articoli, entra in vigore dal 12 gennaio 2025. Il provvedimento è finalizzato ad introdurre norme che incidono in materia di lavoro e politiche sociali, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti di lavoro, dell'adempimento degli obblighi contributivi, nonché degli ammortizzatori sociali.

Consiglio dei ministri. Approvato un D.L. con misure urgenti in materia di cultura e avviato l'esame di un disegno di legge sulle Piccole e medie imprese (PMI)

Il Consiglio dei ministri di lunedì 23 dicembre 2024, ha approvato un decreto-legge relativo a misure urgenti in materia di cultura e avviato l'esame di un disegno di legge annuale sulle Piccole e medie imprese.

Approda in Senato il Disegno di Legge di Bilancio 2025 (già approvato dalla Camera)

Approvato (e profondamente emendato) dalla Camera dei deputati, nella seduta di venerdì 20 dicembre 2024 con 204 voti favorevoli, 110 contrari e 6 astenuti, il Disegno di Legge di Bilancio 2025 è ora sottoposto in seconda lettura all'esame del Senato.

Link al testo del Disegno di legge 1330 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027»

Preleva il Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 E bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – (A.C. 2112-bis-A).

Il testo (a fronte) dell'Atto (A.C. 2112-bis-A) è un riferimento prezioso per analizzare le modifiche apportate dalla Camera al disegno di legge originariamente presentato dal Governo.

Agevolazione “prima casa” e presentazione della dichiarazione di successione.

Emendabilità oltre il termine ordinario di dodici mesi dall'apertura della successione

È stata pubblicata, la risoluzione n. 66/E del 20 dicembre 2024 in materia di richieste di riconoscimento dell'agevolazione "prima casa", in sede di presentazione della dichiarazione di successione oltre il termine ordinario di dodici mesi dall'apertura della successione stessa.

Nel documento di prassi, evidenziato che riguardo alla emendabilità della dichiarazione di successione, la risoluzione 13 gennaio 2012, n. 8/E ha già chiarito che "i contribuenti possano procedere alla rettifica di errori contenuti nella dichiarazione di successione anche non meramente materiali o di calcolo, e gli uffici dell'Agenzia sono tenuti a valutare tali rettifiche, a condizione che tali modifiche vengano dichiarate prima della notificazione dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta ovvero prima del decorso del termine ultimo previsto dall'articolo 27, comma 3, del TUS, per la notifica del medesimo (due anni dal pagamento dell'imposta principale)". Dai chiarimenti di cui alla citata risoluzione del 2012, precisa ora l'Agenzia delle entrate, consegue, la possibilità di richiedere l'agevolazione "prima casa", con dichiarazione integrativa o sostitutiva, entro il limite temporale della notifica dell'avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta, ex articolo 27, comma 3, del TUS.

Legge di Bilancio 2025. Camera ha votato la fiducia | Approvazione finale attesa in tarda serata

Aggiornamento del 21.12.2024 – La Camera approva la legge di bilancio 2025

Nella seduta di venerdì 20 dicembre l'Assemblea della Camera, con 204 voti favorevoli, 110 contrari e 6 astenuti, ha approvato il disegno di legge: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (C. 2112-bis-A). Il provvedimento passa al Senato.

In precedenza, con 211 sì e 117 no, ha votato la fiducia posta dal governo sul medesimo provvedimento.

Di seguito le novità fiscali più rilevanti della consueta "giungla" di 908 commi

Preleva il Disegno di legge, recante: «Bilancio di previsione dello stato per l'anno finanziario 2025 E bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» – (AC. 2112-bis-A) approvato dalla Camera dei deputati.

Mercato e concorrenza. In

Gazzetta la Legge annuale 2023

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2024 e in vigore dal 18 dicembre 2024, la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. La Legge, che rientra tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), componente 2 concernente «Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo», Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (M1C2-11) contiene disposizioni in materia di riordino delle concessioni autostradali, intervenendo su molteplici aspetti, quali: le procedure di aggiudicazione, gli affidamenti in house, i contratti concessori, la loro durata e le relative procedure di recesso e risoluzione, nonché sulla fissazione e l'aggiornamento delle tariffe autostradali e sulla pianificazione degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle autostrade. Altre disposizioni della legge concernono la rilevazione dei prezzi e gli usi commerciali, la tutela dei consumatori dalle operazioni di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, nonché la concorrenza nel settore assicurativo, i trasporti, le comunicazioni e le strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi (cd. dehors). Introdotte, inoltre, disposizioni concernenti le informazioni che devono essere fornite ai clienti finali delle società di vendita di energia al dettaglio. Sono state anche introdotte disposizioni in materia di buoni pasto. Vi sono, poi, disposizioni riguardanti la start-up e agli incubatori certificati. In particolare, nel Capo III, agli articoli da 26 a 37, reca disposizioni di sostegno alle start-up e agli incubatori certificati.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 34 del 2024

In questo numero:

– Commenti –

Il nuovo schema d'atto: aspetti di riflessione e analisi empirica

di Alvisè Bullo e Elena De Campo

con Bozza di controdeduzioni da presentare dopo la comunicazione di uno schema di accertamento

Il metodo dell'analisi strutturale della motivazione e la sua applicabilità all'atto impositivo con "motivazione rafforzata"

di Eugenio Grimaldi

La trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti (STP S.r.l.) mal si concilia con il Concordato preventivo biennale (Cpb). Le condizioni per accedere al Cpb per l'ex neo forfettario, fuoriuscito nell'anno, per il superamento della soglia di 100 mila euro

di Enrico Molteni

– Giurisprudenza –

Corte Suprema di Cassazione:

- Sezioni tributarie

Accertamento di utili extracontabili a società di capitali a ristretta base sociale – Presunzione di distribuzione ai soci

Accertamento di utili extracontabili e giudicato tributario riflesso: gli effetti delle decisioni sulla società si estendono ai soci, anche nei giudizi contro la cartella,

nonostante l'accertamento presuntivo "presupposto" del socio sia divenuto definitivo

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 25267 del 20 settembre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi da partecipazione in società di capitali a ristretta base sociale – Accertamento in via presuntiva di utile extrabilancio di società a ristretta compagine sociale – Impugnazione – Giudizi separati per soci e società aventi ad oggetto maggiori redditi – Efficacia riflessa del giudicato – Definitività accertamento nei confronti dei soci per mancata impugnazione – Accertamento alla società a ristretta compagine sociale – Accertamento giudiziale di utile extrabilancio minore rispetto a quello accertato dal Fisco – Riduzione in pari misura percentuale del maggior reddito da partecipazione accertato nei confronti dei soci – Necessità – Anche nel corso del processo di impugnazione della cartella emessa per definitività dell'accertamento presupposto – Irrilevanza della cristallizzazione dell'accertamento "presupposto" a seguito sentenza definitiva per mancata impugnazione – Art. 68, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 336, comma 2, c.p.c. • COSA GIUDICATA CIVILE – Eccezione di giudicato – Giudicato esterno a seguito di sentenza della Corte di cassazione»

La motivazione della sentenza. Analisi del processo cognitivo e degli elementi di prova

Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 27945 del 29 ottobre 2024: «CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Procedimento – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Sentenza – Forma e contenuto – Motivazione – Analisi strutturale della motivazione – Elementi di prova – Esame – Enunciazione del relativo giudizio -Sufficienza – Esclusione – Descrizione del processo cognitivo determinante il giudizio finale – Necessità – Art. 36, del D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 – Art. 132 c.p.c. – Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»

– Prassi –

Agenzia delle Entrate

Concordato preventivo biennale (Cpb) – Condizioni per l'adesione – Cause di cessazione e decadenza

La trasformazione da associazione professionale a società tra professionisti (STP S.r.l.) mal si concilia con il Concordato preventivo biennale (Cpb). Le condizioni per accedere al Cpb per l'ex neo forfettario, fuoriuscito nell'anno, per il superamento della soglia di 100 mila euro di Enrico Molteni

Trasformazione in STP S.r.l.: ostacoli al Cpb

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 247 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – Condizioni per l'adesione – Cause di cessazione e decadenza – Trasformazione “eterogenea” da associazione professionale a società tra professionisti (Stp a responsabilità limitata) – Causa di cessazione del CPB – Ragioni -Avviene perché si modifica la categoria di reddito: da redditi di lavoro autonomo a redditi d'impresa – La modifica della tipologia di reddito comporta regole diverse per il calcolo della base imponibile e la determinazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili – Art. 21, lett. b-ter), del D.Lgs. n. 13 del 2024 – Modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso – Configurabilità di ulteriore causa di cessazione del CPB – Ragioni – Modifica di attività nei sensi indicati nella lettera a) dell'art. 21, del D.Lgs. n. 13 del 2024 poiché il soggetto risultante dalla trasformazione non applicherà alcun ISA (ovvero applicherà un ISA diverso da quello utilizzato ai fini della definizione della proposta di CPB) – Cause di cessazione del CPB di cui al citato articolo 21 – Applicazione quanto previsto dal comma 3-bis dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 13 del 2024 disciplinante il caso di decadenza dal concordato

– Esclusione – Conseguenze – Nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle fattispecie di cessazione del Concordato prevista dal citato articolo 21, il contribuente non dovrà determinare le imposte e i contributi tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati, ma della sola dichiarazione dei redditi relativa a detto periodo d'imposta – Artt. 21 e 22, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

Concordato preventivo biennale e neo forfetario. Le condizioni per l'adesione in caso di superamento della soglia di 100.000 euro nel corso del 2024

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 248 del 6 dicembre 2024: «CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB) – REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Condizioni per l'adesione al Cpb – Passaggio del neo forfetario al regime ordinario – Superamento della soglia di 100.000 euro in corso d'anno ex articolo 1, comma 71, della L. 23/12/2014, n. 190 con conseguente adozione del regime ordinario per l'intero periodo di imposta (nella specie, 2024) – Adesione al Concordato – Condizioni – Che il superamento/passaggio di regime sia avvenuto prima della scadenza del termine per l'adesione alla proposta di Concordato – Art. 11, del D.Lgs. 12/02/2024, n. 13»

Redditi di lavoro dipendente – Omaggi aziendali

Chiarimenti sul regime fiscale applicabile ai beni offerti in omaggio ai dipendenti

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 89 dell'11 aprile 2024: «IMPOSTE SUI REDDITI – Redditi di lavoro dipendente – Determinazione del reddito imponibile – Regime fiscale dei beni e servizi erogati ai dipendenti – Omaggi aziendali – Caffè, bevande e articoli di merchandising – Requisiti per l'esclusione dal reddito imponibile – Interesse datoriale – Limiti per l'esclusione – Applicazione degli articoli 9 e 51 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (TUIR) – Art. 1,

commi da 16 a 18, della L. 30/12/2023, n. 213 (Legge di bilancio 2024)»

Consiglio Nazionale del Notariato

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Modifiche in materia di registrazione e liquidazione di imposte di registro, di successione e donazione

Studio n. 114-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributari l'11 ottobre 2024

– Legislazione –

Il decreto fiscale “Collegato” convertito in legge

La guida alla normativa

Decreto Fiscale: le misure fiscali su ravvedimento speciale, Cpb, bonus Natale, ZES e acconti

Il testo del Decreto-Legge 19 ottobre 2024, n. 155, conv., con mod., dalla Legge 9 dicembre 2024, n. 189, recante: «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali» – Artt. 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 8 e 11 – Testo coordinato con le norme richiamate o modificate

**Cooperative compliance. DM
Mef e provvedimento Ae per**

disciplinare il restyling dei requisiti di accesso | Approvato il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2024, prot. n. 450193/2024, approvato il nuovo “Modello di adesione al regime di adempimento collaborativo”.

ZES Unica. Le percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile sono entrambe pari al 100 per cento

Con provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che le percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile, di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, sono entrambe pari al 100 per cento.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari alla somma dei crediti di cui al comma 1,

primo e terzo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, risultanti dall'ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi del citato comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 350036 del 9 settembre 2024, come modificato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 406943 del 6 novembre 2024, in assenza di rinuncia, moltiplicati per le sopra citate percentuali, troncando il risultato all'unità di euro.

Revisione IRPEF E IRES, il Decreto Legislativo in Gazzetta

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024, l'atteso Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)».

Il decreto legislativo, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l'intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Link al testo del Decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante: «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)». In Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2024

Vedi anche: Riforma Fiscale. TrasMESSO alle Commissioni parlamentari lo schema di D.Lgs. per la revisione del regime impositivo dei redditi

Approvata la comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per gli investimenti effettuati nelle Zone Logistiche Semplificate. Domande fino al 30 gennaio 2025

Le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato, interessate al tax credit hanno tempo fino al 30 gennaio 2025 per inviare la comunicazione all'Agenzia, utilizzando l'apposito modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 dicembre 2024, prot. n. 445771/2024.

Si ricorda che in base all'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 agosto 2024, per accedere al contributo sotto forma di credito d'imposta i soggetti interessati comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024.

Milleproroghe 2025 in Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei ministri di lunedì 9 dicembre 2024, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Il testo interviene con proroghe e modifiche normative volte a garantire la continuità dell'azione amministrativa e a introdurre misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Di seguito le principali in materia fiscale:

proroga al 31 marzo 2025 il termine dell'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie verso consumatori finali.

proroga al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale trova applicazione il nuovo regime di esenzione IVA per le operazioni realizzate dagli enti associativi di cui all'articolo 5, comma 15 -quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

Aggiornate le Faq del CPB – Contribuenti ISA: le prime

indicazioni in tema dichiarazioni integrative, ravvedimento e acconti maggiorati

L'Agenzia delle entrate in data 9 dicembre 2024 ha pubblicato il VI aggiornamento delle FAQ relative al Concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Con cinque ulteriori risposte l'Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in tema di dichiarazioni integrative, ravvedimento, acconti maggiorati e cause di esclusione.

Concordato preventivo biennale. Pubblicata una nuova FAQ sulle lettere di compliance (CPB – ISA)

Pubblicata una nuova FAQ sulle lettere di compliance (CPB – ISA) inviate ai contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA)

Contribuenti che hanno aderito o richiesto l'accesso all'istituto di compliance prima del 18 gennaio 2024. Il D.M. Mef con le modalità per attestare l'efficacia operativa del sistema di controllo

L'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 5 agosto 2024, n. 108, pone a carico dei soggetti già ammessi al regime di adempimento collaborativo o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, esonerati dal rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo n. 128 del 2015, un obbligo di attestare con cadenza triennale l'efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per questo motivo, nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, è stato pubblicato decreto Mef del 21 novembre 2024, recante le «modalità di attestazione dell'efficacia operativa del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale» (Tax control framework), per i soggetti già in adempimento collaborativo o che abbiano presentato istanza di adesione al regime di adempimento collaborativo antecedentemente alla data, del 18 gennaio 2024, di entrata in vigore del D.Lgs. n. 221/2023, i quali, pur

esonerati dall'obbligo di certificazione, sono comunque tenuti ad attestare l'efficacia operativa del sistema integrato con cui viene monitorato il rischio fiscale adottato.

La Camera approva definitivamente il D.L. economico e fiscale collegato alla Manovra 2025

La Camera nella seduta di giovedì 5 dicembre 2024 ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (A.C. 2150).

Il decreto-legge, ora convertito in legge, prodromico alla Manovra di bilancio 2025, contiene importanti interventi in materia fiscali.

Le modifiche al Codice della strada e al Codice penale in vigore il 14 dicembre 2024

Le modifiche al Codice della strada e al Codice penale, introdotte con la legge 25 novembre 2024, n. 177, prevedono:

tolleranza zero per guida in stato di ebrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, sospensioni più lunghe della patente, obbligo di installazione del dispositivo di rilevazione del tasso alcolemico e conseguente blocco del motore (alcolock) sui veicoli guidati da individui sottoposti a limitazioni dell'uso della patente per abuso di alcol alla guida;

maggiori limitazioni per i neopatentati nei primi tre anni; sanzioni più onerose e sospensioni brevi della patente per l'uso del cellulare al volante;

nuove regole per la contestazione delle violazioni del limite di velocità con dispositivi autovelox;

maggior regolamentazione per i monopattini elettrici;

maggior tutela per i ciclisti e pene inasprite per l'abbandono di animali.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 33 del 2024

In questo numero:

– Commenti –

L'intreccio tra la "nuova" L. n. 212/2000 e il D.Lgs. n. 546/1992, oramai, risulta granitico. Aspetti di riflessione di Alvisè Bullo e Elena De Campo

Per le SS.UU. della Cassazione il nuovo principio di unicità dell'accertamento ex art. 9-bis dello Statuto del contribuente non scalfisce la possibilità dell'autotutela sostitutiva in malam partem

di Enrico Molteni

– Giurisprudenza –

Corte Suprema di Cassazione:

- Sezioni Unite Civili

Ammissibilità dell'esercizio del potere di autotutela in peius per il contribuente. Legittimata una sostanziale reiterazione (dalle SS.UU. esclusa) della pretesa anche in aumento, salvo che sia intervenuta la decadenza oppure una sentenza passata in giudicato per vizi di carattere sostanziale

Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite Civili – Sentenza n. 30051 del 21 novembre 2024: «AUTOTUTELA TRIBUTARIA – Presupposti – Vizi solo formali o anche sostanziali dell'atto impositivo – Finalità – Perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati – Esercizio del potere di autotutela – Sostitutiva in malam partem, con adozione di un nuovo atto per una maggiore pretesa in sostituzione di quello annullato – Differenza strutturale e funzionale dall'accertamento integrativo – Deroga al principio di unicità dell'accertamento – Art. 2-quater, del D.L. 30/09/1994, n. 564, conv., con mod., dalla L. 30/11/1994, n. 656, in materia di autotutela dell'Amministrazione finanziaria – D.M. Finanze 11/02/1997, n. 37 – Artt. 43, comma 3, D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 4, D.P.R. n. 633 del 1972»

– Prassi –

Agenzia delle Entrate

Operazioni esenti dall'IVA – Prestazioni sanitarie mediche o paramediche

Chirurgia estetica. Le prestazioni dell'anestesista sono sempre esenti da IVA. L'affitto della sala operatoria, l'utilizzo della camera nella fase post intervento e i medicinali scontano invece l'IVA al 10%

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 211 del 28

ottobre 2024: «IVA (Imposta sul valore aggiunto) – Operazioni esenti dall'imposta – Prestazioni sanitarie mediche o paramediche – Chirurgia estetica – Aliquote IVA applicabili ai diversi servizi resi nell'ambito della prestazione di chirurgia – Servizi prestati da medici anestesisti resi nell'ambito di interventi di chirurgia estetica – Applicazione dell'esenzione – Ragioni – Trattasi comunque di prestazioni caratterizzate da una finalità terapeutica anche quando l'intervento chirurgico avvenga solo per motivi puramente estetici – Altri servizi – Affitto/messa a disposizione della sala operatoria, nonché la messa a disposizione della camera nella fase post intervento, da parte di una clinica privata non convenzionata – Aliquote IVA applicabili – Del 10 per cento – Farmaci utilizzati in sala operatoria in fase di intervento e fatturati unitamente all'affitto della predetta sala operatoria anch'essi soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento – Art. 10, comma 1, nn. 18) e 19) del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 – Tabella A, Parte Terza, nn. 114) e 120), del D.P.R. 26/10/1972, n. 633»

Passaggio dal regime ordinario/semplicato al regime forfetario

Passaggio al regime forfettario "start-up" dal semplificato. Escluso per il tempo residuo al compimento del quinquennio

Risposta ad interpello – Agenzia delle Entrate – n. 226 del 22 novembre 2024: «REGIME FORFETARIO – Cambio di regime – Passaggio dal regime ordinario/semplicato al regime forfetario – Aliquota agevolata del 5% – Applicabilità dell'aliquota super agevolata per gli anni residui del primo quinquennio – Passaggio al regime forfettario adottando l'aliquota del 5% (forfettario start-up) per il tempo residuale al compimento del quinquennio – Non applicabilità - Ragioni – Per l'applicazione del regime agevolato per le start-up si devono possedere i requisiti fin dall'origine, ossia all'atto dell'apertura della partita IVA, a nulla rilevando l'ottenimento degli stessi nell'arco del tempo

residuale al compimento del quinquennio – Art. 1, commi 54-89, della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di Stabilità per il 2015)»

Consiglio Nazionale del Notariato

Riforma delle imposte su successioni e donazioni

Prime note sul D.Lgs. n. 139/2024 – Trasferimento di aziende e partecipazioni sociali

Studio n. 100-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato – Approvato dalla Commissione Studi Tributarî l'11 ottobre 2024

– Legislazione –

Start-up e PMI innovative – Legge 28/10/2024, n. 162

Start-up e PMI innovative. Le nuove regole per chi investe in attesa delle modifiche della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 in corso di approvazione. Detrazione fiscale anche in caso di “incapienza”

Le nuove disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle PMI innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

Il testo della Legge 28 ottobre 2024, n. 162, recante: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti», coordinato con le norme richiamate o modificate

Rafforzamento del contenuto conoscitivo del cassetto fiscale

Esito dei controlli “automatici” sulle dichiarazioni. Le nuove funzionalità web di gestione delle comunicazioni di irregolarità

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 19 novembre 2024, prot. n. 419815/2024: «Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenuto

conoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1. Disponibilità nell'area riservata delle funzioni di consultazione e gestione delle comunicazioni emesse ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»

La sentenza penale definitiva di assoluzione ha efficacia di giudicato nel processo tributario anche se divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 21-bis, D.Lgs. n. 74/2000. L'assoluzione deve essere pronunciata perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso

La sentenza penale di assoluzione ha efficacia di giudicato nei giudizi tributari anche se emessa prima del 29 giugno 2024 data di dell'entrata in vigore della nuova norma. L'art. 21-*bis* del D.Lgs. n. 74 del 2000 espressamente

attribuisce valore di giudicato sostanziale, «*in ogni stato e grado*» del processo tributario, alla sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione con una delle formule ivi previste («*perché il fatto non sussiste*» o «*perché l'imputato non lo ha commesso*»), ammettendo la possibilità di depositare tale sentenza anche nel giudizio di cassazione, entro il limite temporale da essa stabilito (ovvero non oltre quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza camerale). L'efficacia vincolante del giudicato penale assolutorio non è subordinata alla sua sopravvenienza nel corso del giudizio in cui viene effettuato il deposito della sentenza, né tantomeno alla formulazione di un'apposita eccezione della parte interessata ad avvalersene, in conformità al principio generale della rilevabilità *officiosa* del giudicato esterno in ogni stato e grado del processo (sull'argomento, *ex ceteris*, Cass. n. 17070/2024, Cass. n. 5836/2024, [Cass. n. 25632/2021](#), Cass. n. 27161/2018, Cass. Sez. SS.UU. n. 691/2016).

Questi i principi espressi dalla [Corte di Cassazione con l'ordinanza della Sez. V, n. 30675 del 28/11/2024](#) (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo) che dà seguito all'[Ordinanza interlocutoria n. 22181 del 06/08/2024](#) (Presidente: Giudicepietro Andreina, Relatore: Chieca Danilo – in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) sull'incidenza dello “*ius superveniens*” nei procedimenti tributari, di sentenza penale dibattimentale del Tribunale di Roma n. 8313/14, depositata il 13 maggio 2014 divenuta irrevocabile, nella quale il ricorrente è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste” dai reati tributari contestatigli, in parte riguardanti i medesimi fatti di evasione fiscale posti a base degli avvisi di accertamento oggetto della controversia tributaria pendente.

Conf.: [Cass., Sez. V, Ordinanza n. 23570 del 3 settembre](#)

[2024 \(Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo – in “Finanza & Fisco” n. 28/2024, pag. 1467\)](#)

Conf.: Cass., Sez. V, Ord. n. 23609 del 03/09/2024 (Presidente: Napolitano Lucio, Relatore: Napolitano Angelo)

Si evidenzia, infine, che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata **«perché il fatto non costituisce reato»**, a giudizio della recente [Ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. V, n. 25402 del 23/09/2024 \(Presidente: Manzon Enrico, Relatore: Caradonna Lunella – in \[www.pianetafiscale.it\]\(http://www.pianetafiscale.it\) – Area riservata agli abbonati\)](#) **non fa scattare l'automatica efficacia di giudicato**, nella specie, favorevole al contribuente, nel procedimento tributario riguardante i medesimi fatti, previsto dall'art. 21-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 87 del 2024, rubricato *«Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione»*

Per le Corti di Giustizia Tributaria, vedi:

[Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia – Sezione IV – Sentenza n. 2763 del 23 ottobre 2024:](#) *«CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Provvedimenti del giudice civile – Sentenza – Deliberazione – Ordine delle questioni – Principio della “ragione più liquida” – Operatività – Conseguenze – Deroga alla trattazione delle questioni secondo l'ordine prestabilito – Ammissibilità – Artt. 24 e 111 Cost. • CONTENZIOSO TRIBUTARIO – Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – GIUDIZIO CIVILE E PENALE – Rapporto – Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione – Sentenza penale irrevocabile di assoluzione con formula assolutoria di merito ex art. 530 c.p.p. (perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non l'ha commesso) – Automatica efficacia*

di giudicato – Ius superveniens – Applicabilità – Art. 21-bis, del D.Lgs. 10/03/2000, n. 74, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), del [D.Lgs. 14/06/2024, n. 87](#)»

Cdm. Approvato il decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES) | Commercialisti: “grande soddisfazione per via libera a norma su aggregazioni”

Il Consiglio dei Ministri di martedì 3 dicembre 2024 su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega sulla riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES). Il testo ha ottenuto l'intesa in sede di Conferenza unificata e tiene conto dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari.

Il Senato approva le «Misure urgenti» che riaprono i termini del Cpb per i contribuenti ISA, ampliano la platea dei beneficiari del bonus Natale, rinviando il termine per il versamento del secondo acconto e modificano il regime del ravvedimento speciale

L'Assemblea del Senato, giovedì 28 novembre, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, con modificazioni, il Ddl di conversione del D.L. n. 155 (cd. Decreto fiscale) in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali, nel testo proposto dalla V Commissione che passa all'esame della Camera.

Il decreto-legge prodromico alla Manovra di bilancio 2025 vera e propria (un collegato) contiene importanti interventi in materia fiscali. In particolare, Il Capo II del decreto-legge reca disposizioni fiscali.

Riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario. I primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori) in Gazzetta Ufficiale

Dopo il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024, pubblicati nel Suppl. Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 279 del 28 novembre 2024 i primi tre Testi Unici (su sanzioni tributarie, giustizia tributaria e tributi erariali minori).

Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell'anno 2023 dalle imprese del settore

agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura. La percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell'importo del credito richiesto

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. 429889/2024 del 28 novembre 2024, recante: «Determinazione della percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile per gli investimenti nel Mezzogiorno effettuati nell'anno 2023 dalle imprese del settore agricolo e di quello della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208», fissata al 100 per cento, la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile, di cui al paragrafo 4.3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 387400 del 15 ottobre 2024. Pertanto, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del citato provvedimento, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 100 per cento, troncando il risultato all'unità di euro.

Soggetti che beneficino del regime premiale ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale. Ai contribuenti affidabili ISA nell'annualità 2019 i termini per gli accertamenti sono prorogati al 31 dicembre 2025. Confermata per l'annualità del 2018 la decadenza al 31 dicembre 2023

Con risposta n. 5-03163 Governo del 27/11/2024 (di seguita riportata), fornita dal sottosegretario del Ministero dell'economia in risposta all'interrogazione parlamentare, di Mariangela Matera (FdI) in VI Commissione Finanze, chiariti gli effetti combinati del regime premiale ISA per i contribuenti che hanno validamente ottenuto un punteggio di affidabilità fiscale almeno pari a 8, con la proroga di un anno dei termini per l'accertamento prevista per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Cpb). Nella risposta confermato che ai contribuenti "affidabili" i termini di accertamento relativi all'annualità del 2018 sono scaduti il 31 dicembre 2023.